

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2023

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni ai seguenti regolamenti:

- **Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018**, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni;
- **Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018**, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo schema di Provvedimento si intende semplificare e razionalizzare l'informativa precontrattuale con l'obiettivo di superare le criticità riscontrate nell'applicazione della regolamentazione sopra citata. L'intervento si inquadra nel processo di verifica dell'impatto della regolamentazione, svolto dall'IVASS ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, articolo 9. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 22 gennaio 2024 (60 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: semplificazione@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS, che possono essere redatte anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto (articolo 8, comma 1 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022).

La struttura del documento sottoposto alla pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva integrazione nel corso del tempo per tenere conto dello sviluppo di *best practices*, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle risultanze delle analisi di vigilanza condotte dall'Istituto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Analogamente non è preclusa una diversa collocazione delle singole indicazioni/aspettative nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 23 novembre 2023

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2023

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo di riferimento e i principi ispiratori del Provvedimento.

Si sottopone alla consultazione lo schema di Provvedimento contenente la revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Le nuove disposizioni sono state elaborate con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dell'informativa resa al contraente, operando gli interventi di semplificazione e di razionalizzazione che, tenuto conto delle criticità riscontrate in esito alle verifiche condotte sull'applicazione della regolamentazione, si ritengono necessari per innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore; tutela che può, in concreto, realizzarsi in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi.

In raccordo con il principio enunciato nell'articolo 166 del Codice delle assicurazioni private (CAP), il contratto e ogni altro documento consegnato al contraente vanno redatti in modo chiaro ed esauriente. In particolare, l'informativa precontrattuale sul prodotto e sul distributore devono essere compilate con un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, assicurando la completezza delle informazioni essenziali (cfr. articoli 54, comma 2 e 56, comma 5 del Regolamento n. 40/2018 e 33 del Regolamento n. 41/2018).

Ne risulta una complessa matrice che punta a far sì che il contraente abbia una conoscenza piena delle caratteristiche del prodotto; per raggiungere tale obiettivo, l'Istituto ritiene di fondamentale importanza che vi sia un totale raccordo tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e le informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto, con particolare riguardo alle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi¹.

D'altro canto, gli interventi proposti consentono di ridurre gli oneri organizzativi a carico dei distributori, nei casi in cui gli obblighi informativi richiesti dall'attuale regolamentazione non si siano rivelati efficaci per rafforzare la tutela dei contraenti (cfr. par. 4 sulla verifica dell'impatto della regolamentazione).

Gli interventi proposti tengono altresì conto della necessità di assicurare l'adeguato coordinamento e la coerenza con l'evoluzione normativa, di matrice europea e nazionale, in materia di finanza sostenibile.

¹ Nell'analisi quali quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi pubblicata dall'IVASS a giugno 2023, sono evidenziati casi di scostamenti tra i contenuti dei documenti precontrattuali e dei documenti contrattuali, che non favoriscono la chiarezza.

1.1. L'attuale disciplina in materia di informativa precontrattuale

La disciplina degli obblighi informativi è costituita da un insieme articolato di disposizioni, ispirate all'obiettivo di assicurare, nel rapporto tra distributori e contraenti, la massima trasparenza. Numerose disposizioni sono rinvenibili nei regolamenti europei che derivano principalmente dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 - *Insurance Distribution Directive* (IDD) e dai regolamenti europei di attuazione, oltretutto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati² (KID dei PRIIPS).

Sul piano normativo nazionale, la cornice del complesso insieme di regole che riguardano l'informazione precontrattuale è tracciata dagli articoli 120 e 185 e ss. del CAP: prima della conclusione di un contratto assicurativo e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, il distributore³ e l'impresa forniscono le informazioni ivi elencate.

Alla consegna di tutta l'informativa precontrattuale, provvede il distributore (articolo 120 CAP), su supporto cartaceo, salva la possibilità di somministrazione su supporto durevole e/o tramite il sito *internet* ove appropriato e accettato dal contraente (articoli 120, comma 3 e 121 CAP).

A. Informativa sul distributore (articoli 120 e ss del CAP e Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018)

Il contenuto delle informazioni è indicato nelle disposizioni di cui agli articoli 120 e ss. del CAP. Si tratta, da un lato, di informazioni che riguardano il distributore e la sua identificazione; dall'altro di quelle che attengono ad alcuni elementi chiave della disciplina, tra i quali la trasparenza sui conflitti di interesse e le remunerazioni. In particolare: **(i)** nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo *status* di intermediario assicurativo ovvero denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo *status* di impresa di assicurazione; **(ii)** l'eventuale consulenza offerta ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 CAP; **(iii)** le procedure che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi ovvero delle imprese di assicurazione, nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie; **(iv)** la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; **(v)** la circostanza per cui l'intermediario agisce su incarico del cliente oppure in nome e per conto di un'impresa di assicurazione (articolo 120 CAP); **(vi)** la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 CAP, in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di R.C. auto (articolo 120-bis CAP); **(vii)** la trasparenza sui conflitti d'interesse (articolo 120-ter CAP).

Ulteriori informazioni sono fornite nel caso in cui la vendita venga effettuata a distanza (articolo 121 CAP) ovvero in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (articoli 121-quinquies e 121-sexies CAP, concernenti, in particolare, la percezione degli incentivi).

² L'articolo 4 del Regolamento n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 stabilisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio; 2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; 3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe: a) un PRIIP; b) un prodotto di investimento assicurativo; (...)".

³ In base all'articolo 1, comma 1, lett. n. 1) CAP, si tratta di: "Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione".

La disciplina di attuazione emanata dall'IVASS è contenuta nel Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, come modificato e integrato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020. In particolare, è prevista la predisposizione e la consegna di una modulistica *standard* articolata nei seguenti documenti:

- a. Allegato 3 “*Informativa sul distributore*”. Il documento riporta le informazioni di natura “statica” riguardanti, ad esempio, l'anagrafica e la presentazione dei reclami; ne è prevista la consegna o la trasmissione in caso di vendita a distanza al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione e, nei casi di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, solo se i dati acclusi divergono. È inoltre richiesto che il documento sia reso disponibile presso i locali del distributore oppure pubblicato sul sito *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi e aggiornato con cadenza almeno trimestrale;
- b. Allegato 4 “*Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP*”. Il documento riporta le informazioni di natura “dinamica” (ad esempio, se il prodotto viene distribuito in regime di consulenza), che variano rispetto in base al singolo prodotto assicurativo. Ne è prevista la consegna prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto;
- c. Allegato 4-bis “*Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo*”. Il documento contiene le stesse informazioni dell'Allegato 4 e le informazioni peculiari alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi⁴ (ad es. incentivi, vendita con o senza consulenza);
- d. Allegato 4-ter “*Elenco delle regole di comportamento del distributore*”. Il documento riporta gli obblighi cui è soggetto il distributore. È previsto che sia reso disponibile per il pubblico nei locali dei distributori oppure pubblicato sul sito. In caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento viene altresì consegnato o trasmesso al contraente.

B. Informativa sul prodotto (articoli 185 e ss. CAP e Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018)

Le informazioni da fornire sul prodotto sono molto articolate e derivano da un complesso di fonti normative di matrice europea e nazionale. Esse devono essere rese attraverso i seguenti documenti, differenziati in funzione del prodotto offerto: **(i)** il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-*bis*, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP – Danni); **(ii)** il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita, di cui all'articolo 185-*ter* (DIP- Vita), redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento n. 41/2018; **(iii)** il documento informativo per i prodotti di investimento assicurativi redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento PRIIPS e relative norme di attuazione secondo il format europeo standardizzato “KID”; **(iv)** i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi⁵ (articolo 185, comma 3 del CAP), che contengono le informazioni “*integrative e complementari*” rispetto a quelle contenute nei DIP o nel KID, necessarie affinché il cliente possa pervenire a una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali, “*tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione*”. In base al dettato del CAP, i DIP aggiuntivi indicano sempre le seguenti informazioni: **(i)** il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-*septies* CAP; **(ii)** la procedura da seguire in caso di reclamo e **(iii)** la legge applicabile.

⁴ *Insurance based investment product, IBIP.*

⁵ L'introduzione dei DIP aggiuntivi nella normativa primaria discende dall'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 22 della Direttiva IDD, in base al quale: “(..) 2. *Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali. Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo*”, cui il CAP ha dato attuazione (artt. 185 e ss.).

La normativa di attuazione emanata dall'IVASS è contenuta nel Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 che disciplina in particolare il formato e i contenuti dei seguenti documenti informativi: **(i)** il DIP aggiuntivo Danni; **(ii)** il DIP Vita; **(iii)** il DIP aggiuntivo Vita; **(iv)** il DIP aggiuntivo Multirischi; **(v)** il DIP aggiuntivo IBIP; **(vi)** il DIP aggiuntivo R.C. auto. Il regolamento prevede che essi abbiano una struttura predefinita e articolata in sezioni ma non definisce quali siano le informazioni “integrative” da accludervi, rispetto a quelle “essenziali”, allocate nei DIP o nel KID, pur specificando che esse non devono duplicarsi.

1.2. L'evoluzione della normativa in materia di finanza sostenibile

Il piano di azione della Commissione europea dell'8 marzo 2018⁶, rilevante anche per il settore assicurativo, dispone l'adozione di un pacchetto di misure per orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, migliorandone la trasparenza. Si tratta, in particolare di:

- a. il Regolamento (UE) 2019/2088⁷ del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR), con cui il legislatore europeo ha introdotto specifici presidi relativi all'informativa di sostenibilità dei prodotti finanziari, tra i quali i vengono individuati anche i prodotti di investimento assicurativo allo scopo di migliorare e uniformare i requisiti di *disclosure* delle informazioni connesse agli investimenti sostenibili in capo ai partecipanti ai mercati finanziari⁸ e ai consulenti finanziari⁹ e di rendere comparabili le informative per gli investitori finali;
- b. il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288¹⁰ della Commissione del 6 aprile 2022, attualmente in fase di revisione¹¹, che ha completato la disciplina prevista da SFDR, definendo i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* ivi previsti;
- c. il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, (di seguito, Tassonomia) che: a) stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile e reca alcune modifiche al Regolamento (UE) 2019/2088; b) individua e definisce sei obiettivi ambientali rilevanti ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica. Il testo è stato integrato dalle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 concernente i

⁶ Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile – Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni dell'8 marzo 2018.

⁷ Lo scorso 14 settembre 2023 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione mirata (con scadenza 15 dicembre) rivolta ai soggetti che applicano SFDR (operatori del mercato, *stakeholder*, etc.), al fine di comprendere come è stata implementata SFDR e quali siano le potenziali carenze, anche nella sua interazione con le altre norme europee in materia di finanza sostenibile, ed esplorare le opzioni possibili per migliorare il *framework*. Il documento di consultazione è disponibile al seguente link https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2023-sfdr-implementation_en.

⁸ Ai sensi dell'art. 2, n. 1), lett. a) SFDR, per “partecipante ai mercati finanziari” si intende anche l'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP).

⁹ Ai sensi dell'art. 2, n. 11), SFDR, per “consulente finanziario” si intende anche: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP. Il punto n. 21) del medesimo articolo definisce la “*consulenza in materia di assicurazioni*»: una consulenza quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97, ossia “la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione”.

¹⁰ Il Regolamento delegato n. 2022/1288, adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022, contiene i tredici progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) sviluppati nel 2021 dalle tre Autorità di supervisione europea del settore finanziario (EBA, ESMA, EIOPA) e definisce i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* previsti da SFDR.

¹¹ Il Regolamento delegato n. 2022/1288 è stato oggetto di una pubblica consultazione congiunta lanciata da EIOPA, ESMA ed EBA, che si è conclusa lo scorso 4 luglio (JC 2023 09). Il report conclusivo della consultazione è reperibile al seguente [link](#). Tra le proposte, si segnala la semplificazione dei *template* per l'informativa precontrattuale e periodica sui prodotti mediante una revisione dei modelli (ad esempio, l'utilizzo di un *dashboard* in luogo dell'attuale *tick box*) e la riformulazione delle informazioni fornite.

primi due obiettivi ambientali, cui ha fatto seguito, il 27 giugno 2023, l'approvazione da parte della Commissione degli Atti Delegati relativi agli altri quattro obiettivi;

- d. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 (che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) e il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 (che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359¹², per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi)¹³.

Tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo primario europeo, l'Istituto ha operato un primo intervento di adeguamento della regolamentazione di diretta emanazione, con il Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023, che ha modificato i Regolamenti IVASS: n. 24 del 6 giugno 2016 (disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche); n. 38 del 3 luglio 2018 (sistema di governo societario); n. 40 del 2 agosto 2018 (distribuzione assicurativa e riassicurativa) e n. 45 del 4 agosto 2020 (requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi).

1.3. Cenni alle proposte legislative della Commissione europea in materia di “Retail Investment Strategy”

La disciplina sulla tutela degli investitori al dettaglio è oggetto di revisione da parte della Commissione europea che ha pubblicato, lo scorso 24 maggio, un insieme di interventi volti a rafforzarne la fiducia verso il mercato dei capitali, accrescerne la partecipazione ai mercati finanziari e incrementarne il contributo alla crescita economica¹⁴.

Per quanto d'interesse in questa sede, il pacchetto contiene: **(a)** una direttiva “*omnibus*”, che modifica tra l'altro la Direttiva IDD, con l'intento di razionalizzare la documentazione informativa per i clienti, e **(b)** una proposta di regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs, relativamente al Documento con le informazioni chiave (KID). In estrema sintesi, le novità prevedono tra l'altro: **(i)** l'adattamento della *disclosure* delle informazioni alla distribuzione digitale (passaggio al *digital by default regime* per tutti i prodotti assicurativi, come già previsto dal regime MIFID - *Markets in Financial Instruments Directive*; Direttiva 2004/39/CE); **(ii)** la standardizzazione delle informazioni sui costi; **(iii)** la razionalizzazione e standardizzazione dell'informativa precontrattuale a carico del distributore che colloca IBIP; **(iv)** un'ampia revisione del KID.

Ne consegue che anche la disciplina nazionale potrà essere oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni.

2. Proposte di semplificazione

¹² Al fine di favorire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, EIOPA ha pubblicato, in data 20 luglio 2022, una [Guidance](#) che illustra e specifica i contenuti delle nuove disposizioni, con particolare riguardo all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito della valutazione di adeguatezza.

¹³ Sempre con il fine di orientare la transizione verso un'economia più sostenibile sono tuttora al vaglio del legislatore europeo nuove proposte di intervento. Si tratta de: a) la proposta di *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* in materia di sostenibilità aziendale (c.d. CSDDD o *Supply Chain Act*), adottata dalla Commissione il 23 febbraio 2022, che mira a promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile lungo l'intero processo di produzione e distribuzione, ancorando le considerazioni relative ai diritti umani e all'ambiente nelle operazioni e nel governo societario delle imprese; b) la proposta di Regolamento sui rating di sostenibilità ESG (c.d. Regolamento Rating ESG) presentata dalla Commissione il 13 giugno 2023, con l'obiettivo di migliorare l'integrità e trasparenza dei mercati finanziari e la tutela degli investitori, attraverso la migliore accuratezza dei dati che intermediari finanziari ed imprese non finanziarie sono obbligati a fornire ai sensi dell'SFDR, del Regolamento Tassonomia e della Direttiva CSRD.

¹⁴ [Strategia di investimento al dettaglio \(europa.eu\)](#)

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, l'Istituto ha sottoposto a valutazione d'impatto la regolamentazione concernente la disciplina dell'informativa precontrattuale.

A partire dal secondo semestre del 2021, si sono tenuti numerosi incontri con le associazioni di categoria degli *stakeholder* (imprese, intermediari) e con alcuni principali *player* del mercato assicurativo, volti a comprendere la portata applicativa della disciplina sull'informativa precontrattuale, ampiamente rivista nel 2020. Dal confronto, è emerso che l'applicazione di queste regole ha generato costi organizzativi, non sempre bilanciati da maggiori benefici in termini di rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti.

In particolare sono state evidenziate le criticità di seguito sintetizzate.

Con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018: (i) pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni; (ii) parziale duplicazione dei contenuti informativi; (iii) inefficacia della suddivisione delle informazioni tra "statiche" e "dinamiche" per i distributori assicurativi tradizionali; (iv) scarsa utilità dell'Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore.

Con riferimento al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018: (i) eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi; (ii) duplicazione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei DIP o KID.

D'altro canto le analisi condotte sulla documentazione precontrattuale e contrattuale hanno evidenziato come i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi previsti dal Regolamento n. 41/2018 abbiano in alcuni casi un contenuto informativo ridondante rispetto alla loro funzione originaria di informativa integrativa, rispetto a quella contenuta nei KID/DIP, ma comunque sintetica. Le stesse modalità di compilazione adottate dalle imprese, nonostante lo schema standardizzato dei DIP aggiuntivi, sono risultate tra loro difformi non agevolando completamente la confrontabilità dei prodotti. L'interlocuzione ha, per altro verso, evidenziato come il mercato abbia percepito come poco dirimenti i richiami alla chiarezza e sinteticità dell'informativa, pure presenti nei testi regolamentari in vigore.

Anche lo studio recentemente pubblicato dall'IVASS¹⁵ sulla chiarezza dei contratti assicurativi ha fatto emergere la presenza di informazioni talvolta discordanti tra documentazione precontrattuale e contrattuale.

Tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, con il nuovo atto di regolazione si intende semplificare e razionalizzare l'informativa precontrattuale prevista nei due Regolamenti. In particolare, l'intervento proposto è volto al perseguimento di due macro-obiettivi:

- a. rafforzare l'efficacia dell'informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la **massima trasparenza verso il contraente** nel rapporto con il distributore sia la **comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente**, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto;
- b. **contenere gli adempimenti organizzativi** in capo ai distributori e alle imprese, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell'efficacia dell'informativa resa al contraente.

Sono di seguito sinteticamente illustrate le linee di azione proposte.

¹⁵ Un'analisi quali-quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi: risultati e suggerimenti.

2.1. Semplificazione dell'informativa sul distributore di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018

Con riguardo all'informativa sul distributore, il Provvedimento intende:

- a) contenere il numero dei documenti informativi prevedendo un Modello unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli (Allegato 3, 4 e 4-bis);
- b) abrogare l'Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore;
- c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi (articolo 56, comma 2, lett. b));
- d) inserire una clausola di raccordo con l'informativa sul prodotto, che consenta di dare l'informativa sui reclami in un'unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l'autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dalla stessa impresa produttrice (articolo 41 novellato);
- e) consentire la somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti d'affari di cui all'articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale).

2.2. Semplificazione dell'informativa sul prodotto di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018

Con riguardo all'informativa sul prodotto, il Provvedimento intende:

- a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi **(a)** ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure **(b)** collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l'informativa sui seguenti aspetti: **(i)** costi; **(ii)** garanzie/coperture assicurative offerte, esclusioni e limitazioni, cliente target; **(iv)** regime fiscale **(vi)** informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 185 CAP (solvibilità, reclami, legge applicabile). Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (a seconda dei casi la pagina, la sezione, il paragrafo, il comma, la riga ecc.) ove è disciplinata la caratteristica in discorso.
- b) introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi;
- c) abrogare l'obbligo di riportare nel DIP aggiuntivo le sezioni "vuote", con la dicitura "non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite" nel DIP/KID;
- d) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la comparabilità con altri prodotti percepiti come simili e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.

2.3 Finanza sostenibile

Il Provvedimento intende completare l'intervento di adeguamento alla normativa europea in materia di finanza sostenibile delle disposizioni regolamentari IVASS, già avviato con l'adozione del Provvedimento n. 131 del 10 maggio 2023, per: **(i)** tenere conto delle novità apportate dai *Regulatory technical standards* (RTS), adottati con Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288, in vigore dal 1°

gennaio 2023 e integrati dal successivo Regolamento delegato (UE) 2023/363¹⁶; **(ii)** completare l'allineamento con l'informativa del distributore (Regolamento n. 40/2018) e realizzare quello con l'informativa del produttore (Regolamento n. 41/2018).

3. La struttura del Provvedimento

Premesso il quadro normativo di riferimento e i principi ispiratori che hanno guidato l'intervento normativo, si è provveduto a predisporre il seguente schema di Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **4** articoli. Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

L'articolo 1 contiene le modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e in particolare a: **(i)** l'articolo 2, integrando nelle definizioni il riferimento al "Regolamento (UE) 2022/1288"; **(ii)** l'articolo 41, con l'inserimento del comma 8-*bis* in virtù del quale l'impresa, se opera anche in qualità di distributore, può adempiere agli obblighi informativi relativi ai reclami mediante la consegna dei DIP aggiuntivi, purché essi rechino un'informativa conforme a quanto previsto dal CAP e dallo stesso Regolamento n. 40/2018; **(iii)** l'articolo 42, comma 4, lettera d), sostituendo il rinvio agli Allegati 4 e 4-*bis*, con quello ai nuovi Allegati rubricati "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" (MUP) e "Modulo unico precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi"; **(iv)** l'articolo 56, operando un'ampia revisione dell'informativa precontrattuale relativa ai prodotti diversi dagli IBIPs attraverso l'abrogazione degli allegati 3, 4, 4-*ter* e l'introduzione di un allegato unico, denominato "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" (MUP), che acclude tutte le informazioni da somministrare al contraente. Inoltre, è richiesto il riesame periodico della documentazione, ogniquale volta intervengano cambiamenti significativi e, comunque, con cadenza almeno annuale, coerentemente con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1 del Regolamento n. 41/2018; **(v)** l'articolo 58, limitatamente al comma 9, in cui viene integrato il riferimento agli intermediari riassicurativi, quali soggetti cui la previsione non si applica; **(vi)** l'articolo 68-*bis*, modificando i rinvii ad altre previsioni del Regolamento. Viene inoltre inserito il comma 2-*bis*, che richiama l'informativa sulle politiche di sostenibilità a livello di soggetto previste da SFDR. **(vii)** l'articolo 68-*ter*, da cui vengono espunti i riferimenti alla modulistica abrogata (Allegati 4-*bis* e 4-*ter*) e relativi obblighi di consegna, per inserire il richiamo al nuovo "Modulo unico precontrattuale dei prodotti d'investimento assicurativi". Il testo della disposizione viene inoltre integrato con una serie di riferimenti alla informativa sulla sostenibilità, in raccordo con il quadro normativo primario in vigore e direttamente applicabile; **(viii)** gli allegati, prevedendo l'abrogazione degli allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* del Regolamento e l'adozione del nuovo Allegato 3 recante il "Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi" e del nuovo Allegato 4 recante il "Modulo unico precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi".

L'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e in particolare a: **(i)** l'articolo 2, integrando nelle definizioni i riferimenti ai regolamenti: "Regolamento (UE) 2019/2088"; "Regolamento (UE) 2020/852"; "Regolamento (UE) 2022/1288"; **(ii)** l'articolo 4, concernente i casi in cui è possibile inserire rinvii puntuali alle condizioni generali di assicurazione quando ciò sia essenziale per la piena comprensione del prodotto da parte del contraente; **(iii)** l'articolo 15, che reca le modalità con cui redigere il DIP aggiuntivo Vita, prevedendo un significativo contenimento delle informazioni e un generale riordino. È previsto un numero di pagine al massimo pari a 3; **(iv)** l'articolo 16, da cui viene espunto il comma 4 e l'articolo 17, abrogando il comma 1, che sino ad ora ha recato l'obbligo di descrivere tutte le opzioni esercitabili e relative modalità/costi massimi; **(v)** l'articolo 20, con l'integrazione del comma 6-*bis*, ai fini di raccordo con l'informativa

¹⁶ Regolamento Delegato (UE) n. 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022, pubblicato nella G.U.U.E. il 17 febbraio 2023, che modifica e retifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili.

richiesta dalla normativa comunitaria in materia di finanza sostenibile; **(vi)** l'articolo 21 (DIP aggiuntivo IBIP), modificato in linea con gli interventi operati sull'articolo 15; la nomenclatura è allineata a quella del KID; è previsto un numero di pagine al massimo pari a 3 per la redazione del DIP aggiuntivo IBIP; **(vi)** l'articolo 23, in cui viene riformulato il comma 1, stabilendo l'obbligo di descrivere tutte le opzioni contrattuali esercitabili e relative tempistiche, costi e modalità di esercizio. Nel testo della disposizione, viene inoltre aggiunto il comma 3-*bis*, che contiene il riferimento all'obbligo di integrazione con l'informativa di sostenibilità ove pertinente alla vendita dell'IBIP; **(vii)** l'articolo 25-bis, di nuova introduzione, al fine di richiamare gli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288; **(viii)** l'articolo 29, che stabilisce le modalità di redazione dei DIP aggiuntivi Danni e dei DIP aggiuntivi R.C. auto, allineandole a quanto previsto per il DIP aggiuntivo Vita. In particolare, per il DIP aggiuntivo R.C. auto, oltre all'avvertenza relativa all'accessibilità di un'area riservata presso il sito dell'impresa, rimane anche quella relativa alla mancata adesione al risarcimento diretto; **(viii)** l'articolo 36, rispetto al quale, per raccordo con la normativa europea in materia di finanza sostenibile, viene inserita una clausola generale di salvaguardia; **(ix)** l'articolo 41 integrando i riferimenti all'informativa sui prodotti sostenibili; **(x)** l'articolo 42, limitatamente al comma 9, da cui viene espunto l'obbligo di indicare se non sono predisposte aree riservate nei siti delle imprese comunitarie operanti in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi; **(xi)** gli allegati, con la sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento con le nuove versioni dei rispettivi DIP aggiuntivo Vita, aggiuntivo Multirischi, aggiuntivo IBIP, aggiuntivo Danni e aggiuntivo R.C. auto.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie le quali dispongono l'applicazione delle nuove disposizioni ai nuovi contratti, sottoscritti dopo l'entrata in vigore del Provvedimento e prevedono un periodo transitorio di 6 mesi.

È, infine, previsto che il riferimento al Modulo unico precontrattuale, di cui agli Allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto del 2018, sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti Allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento.

ANALISI E VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R. e V.I.R.)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7 e 9 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento. Sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso, tenuto conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Con lo schema di Provvedimento si propone:

- A.** la revisione dell'informativa precontrattuale di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018. In particolare si prevede:
1. l'adozione di un *format* integrato (Modulo unico precontrattuale o MUP) per la somministrazione di tutta l'informativa precontrattuale del distributore e differenziato rispetto alla tipologia del prodotto distribuito: sono previsti due moduli standard, uno per i prodotti di investimento assicurativi (*Insurance based investment product*, IBIP) e un altro per tutti i prodotti diversi dai prodotti di investimento assicurativi;
 2. l'abrogazione dell'Allegato 4-ter che reca l'indicazione degli obblighi di comportamento del distributore;
 3. la riduzione da tre a dodici mesi della frequenza di revisione della documentazione precontrattuale (art. 56, comma 3-bis);
 4. l'introduzione di una clausola di raccordo fra l'informativa precontrattuale dell'impresa e quella del distributore, nel caso in cui il prodotto sia collocato direttamente dall'impresa (art. 41, comma 8-bis).
- B.** la revisione dell'informativa precontrattuale di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018. In particolare si prevede la revisione dei documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) di cui all'articolo 185, comma 3 CAP, al fine di:
1. semplificare gli schemi, identificando un *set* di informazioni integrative rispetto a quelle contenute nei documenti informativi precontrattuali "base" (si tratta del *Key Information document* per gli IBIP - KID, del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita), che si è ritenuto di focalizzare su costi, coperture assicurative, esclusioni e limitazioni applicate, cliente target e fiscalità nonché alle informazioni richieste dal Codice delle Assicurazioni Private - CAP (solvibilità; reclami; legge applicabile);
 2. eliminare l'informativa relativa alla descrizione delle opzioni, modalità d'esercizio e relativi costi massimi dal testo dei DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi;
 3. limitare alle prestazioni assicurative e alle opzioni non riportate nel KID, la relativa informativa da inserire nei DIP aggiuntivi IBIP;
 4. uniformare la nomenclatura del DIP aggiuntivo IBIP a quella contenuta nel KID, al fine di favorire una lettura sinergica dei due documenti e agevolare la comparabilità degli IBIP con altri prodotti;
 5. prevedere un limite massimo di pagine.

È stata condotta una valutazione di impatto relativamente ai punti sopra individuati con analisi delle conseguenti proposte di modifica; relativamente ai punti A4 e B5 è stata condotta l'AIR.

L'analisi di impatto è stata omessa per le modifiche correlate all'attuazione della normativa europea in materia di finanza sostenibile, in quanto si tratta di atto di regolazione di mero recepimento della vigente normativa europea, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54/2022.

1. Scenario di riferimento

A. Informativa precontrattuale del distributore prevista dal Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018

La disciplina dell'informativa precontrattuale del distributore richiede l'adozione di una modulistica *standard* (allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* del Reg. n. 40/2018), da somministrare in formato cartaceo salvo deroghe (art. 121 CAP). Nel dettaglio:

- per i prodotti diversi dagli IBIP, sono consegnati al contraente: l'allegato 3, contenente i dati cd "statici", relativi cioè alla sua anagrafica e alla descrizione generale delle modalità con cui agisce, e l'allegato 4, recante i dati cd. "dinamici", che connotano cioè lo specifico processo distributivo (ad es. se il prodotto viene collocato in regime di consulenza). È inoltre prevista la pubblicazione sul sito del distributore, nonché l'affissione nei suoi locali degli allegati 3 e 4-*ter*, quest'ultimo recante l'elenco degli obblighi di comportamento del distributore. Limitatamente ai casi di offerta fuori sede e vendita a distanza, è prevista anche la consegna dell'allegato 4-*ter*.
- per gli IBIP sono consegnati al contraente gli Allegati 3 e 4-*bis*, oltreché l'Allegato 4-*ter*, alle condizioni sopra richiamate.

L'impianto regolamentare vigente è frutto delle revisioni operate con il Provvedimento 97/2020.

Nel perseguire l'obiettivo primario di disciplinare la distribuzione di IBIP da parte dei canali assicurativi tradizionali (ad eccezione degli iscritti alla sezione D del Registro unico degli intermediari – RUI e relativi collaboratori, che ricadono nella sfera di competenza della Consob, ai sensi dell'art. 120-*quater* CAP), l'Istituto ha operato in quella sede una più ampia revisione dell'intera materia dell'informativa precontrattuale per consentire, a parità di operatore, l'adozione di processi uniformi in caso di offerta di polizze vita diverse dagli IBIP, degli IBIP stessi ovvero di polizze danni, distinguendo due fasi del collocamento: la prima, legata all'instaurazione del rapporto "iniziale" con il distributore assicurativo, ha sino ad ora implicato la consegna dell'informativa "statica"; la seconda, correlata all'effettivo collocamento del prodotto, ha richiesto la consegna dell'informativa "dinamica", in concomitanza dell'offerta di nuovi contratti.

Questa distinzione, introdotta con la finalità di semplificare gli oneri organizzativi dei distributori si è rivelata poco funzionale alla distribuzione assicurativa, che non necessariamente richiede un'interazione ripetuta con l'operatore professionale. A fronte dei costi organizzativi sostenuti, non si è pertanto registrata l'auspicata semplificazione e miglioramento dell'efficacia della comunicazione informativa. L'obbligo di revisione dei dati contenuti nella documentazione statica con cadenza trimestrale si è rivelato un ulteriore aggravio di natura gestionale, soprattutto a fronte della distribuzione di contratti di durata annuale.

B. Informativa precontrattuale sul prodotto prevista dal Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018

La disciplina dell'informativa precontrattuale sul prodotto è contenuta in diverse fonti regolamentari europee e nazionali. Nello specifico:

- *Key Information Document* (KID) per gli IBIP. Si tratta di un format europeo, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione;

- Documento informativo precontrattuale Vita (DIP Vita), per prodotti diversi dagli IBIPs, i contenuti sono fissati dal CAP (articolo 185-ter) e dallo stesso Regolamento n. 41/2018;
- Documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni), predisposto secondo le indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 e nell'articolo 185-bis CAP;
- Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi rispettivamente per IBIP, prodotti Vita, Danni, R.C. auto e Multirischi, previsti dal CAP (modificato per dare attuazione all'opzione prevista dall'articolo 22, par. 2 della Direttiva IDD¹⁷) e disciplinati in dettaglio dal Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, che ne individua contenuti e modalità redazionali.

C. L'evoluzione del quadro normativo europeo

Nella proposta della Commissione UE relativa alla disciplina degli investimenti al dettaglio (c.d. *Retail investment Strategy*¹⁸), tutt'ora al vaglio del legislatore europeo, la regolamentazione dell'informativa sarà presumibilmente oggetto di una serie di modifiche negli anni a venire.

In particolare¹⁹, ci si attende che venga meno l'obbligo di consegna cartacea del materiale informativo, che dovrà invece essere veicolato in formato elettronico, salvo deroga. Inoltre, è prevista

¹⁷ L'articolo 22 IDD stabilisce: "(..) 2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali. Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo. (..)".

¹⁸ Lo scorso 24 maggio, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di innovazioni normative attuative della *Retail Investment Strategy* che, come preannunciato nel *Capital Market Union Action Plan* del 2020, mira a rafforzare la fiducia degli investitori *retail* nel mercato dei capitali, accrescerne la partecipazione ai mercati finanziari e incrementarne il contributo alla crescita economica, con l'obiettivo di emanare le norme definitive entro l'estate 2024. Il pacchetto contiene (a) una direttiva "omnibus", che modifica tra l'altro la Direttiva IDD, con l'intento di razionalizzare la documentazione informativa per i clienti, e (b) una proposta di regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs, relativamente al Documento con le informazioni chiave (KID).

¹⁹ Nel dettaglio, l'informativa da rendere agli investitori ai sensi della IDD viene innovata e razionalizzata come segue:

- i. introduzione di un *risk warning* obbligatorio per i prodotti IBIPs da considerarsi particolarmente rischiosi, per mettere in guardia gli investitori sui rischi di potenziali perdite finanziarie e guidarli nelle valutazioni necessarie a non assumere rischi che mal si adattino alle proprie esigenze di investimento;
- ii. adattamento della *disclosure* delle informazioni alla distribuzione digitale: passaggio al *digital by default regime* per tutti i prodotti assicurativi, come già previsto dal regime MIFID;
- iii. standardizzazione delle informazioni sui costi per migliorarne il livello di trasparenza e comprensibilità sia in termini di incentivi percepiti dall'intermediario, sia in termini del concreto impatto dei costi sul rendimento dell'investimento: per gli IBIPs viene introdotto l'obbligo di *disclosure* su tutti i costi, impliciti ed espliciti, su relativi oneri associati e - separatamente - sui "*third party payments*", inclusi tutti i costi e oneri relativi alla distribuzione, i costi della consulenza, le modalità e la durata dei pagamenti da parte del cliente, nonché sul relativo impatto sui rendimenti attesi dall'investimento;
- iv. sul modello del PEPP benefit statement, introduzione per tutti i prodotti IBIPs di una *disclosure* periodica standardizzata (rendiconto annuale) che illustri chiaramente i costi e i relativi oneri associati, i "*third party payments*" e le performance annuali dell'investimento; sono inoltre indicate le informazioni sulle conseguenze finanziarie di un'interruzione anticipata dell'investimento o di un cambio di *provider*, compreso il valore di riscatto e le condizioni di riscatto della polizza assicurativa;
- v. viene operata una razionalizzazione dell'informativa sui prodotti assicurativi prevista dalle direttive assicurative; vengono abrogati gli artt. 183, 184 e 185 di Solvency 2 e trasferiti nella IDD i relativi requisiti di informativa pre e post contrattuale;
- vi. viene introdotto un nuovo documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi vita non IBIPs (senza componente di investimento) in linea con quanto già previsto per i prodotti di investimento dalla normativa PRIIPs (KID) e per i prodotti danni dalla normativa IDD (IPID).

Sul tema della *disclosure* vengono apportati diversi emendamenti anche nella proposta di Regolamento di modifica del Regolamento PRIIPs. Nel dettaglio i principali emendamenti riguardano:

- i. introduzione di un "*summary dashboard*", che riassume in maniera ben visibile nella parte iniziale del KID le informazioni chiave sui costi e sui rischi dei prodotti di investimento;
- ii. semplificazione della struttura informativa del KID sul modello già previsto dal Regolamento UE 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP): oltre al passaggio al *digital by default regime* viene previsto il ridisegno complessivo del KID di tipo *layering* (prevede la visualizzazione al primo livello delle informazioni più rilevanti con possibilità

l'introduzione di alcune modifiche al KID – la cui formulazione è arricchita con l'aggiunta di nuove rubriche e una più puntuale illustrazione delle opzioni – nonché l'adozione di un *format* europeo del DIP vita. Analogamente, viene proposta la standardizzazione dell'informativa precontrattuale a carico del distributore che colloca IBIP, attraverso l'emanazione di apposite norme tecniche e la previsione di ulteriori informazioni.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo che si intende effettuare è destinato ai distributori e alle imprese di assicurazione, in linea con il perimetro di applicazione rispettivamente definito dai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2 agosto 2018²⁰.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria (articoli 120, comma 5 e 120-*quater* del CAP), sono esclusi dagli obblighi informativi i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI e gli intermediari comunitari iscritti nell'Elenco annesso (quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento), anche quando operano con i collaboratori di cui alla Sezione E del medesimo Registro, che collocano prodotti d'investimento assicurativi

3. Obiettivi

Con il nuovo atto di regolazione si intende semplificare e razionalizzare l'informativa precontrattuale prevista nei due Regolamenti. In particolare, l'intervento proposto è volto al perseguimento di due macro-obiettivi:

- (i) rafforzare l'efficacia dell'informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per aiutare il contraente a comprendere le coperture assicurative con indicazione delle garanzie, delle esclusioni e dei costi del prodotto;
- (ii) diminuire gli adempimenti organizzativi in capo ai distributori, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell'efficacia dell'informativa del contraente.

4. Valutazione per l'intervento di modifica regolamentare (VIR)

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 54/2022, l'Istituto ha sottoposto a valutazione d'impatto la regolamentazione concernente la disciplina dell'informativa precontrattuale.

A partire dal secondo semestre del 2021, l'Istituto ha tenuto numerosi incontri con le associazioni di categoria degli *stakeholder* (imprese, intermediari) e con alcuni principali *player* del mercato assicurativo, volti a comprendere la portata applicativa della nuova normativa.

di cliccare sui titoli delle diverse sezioni del KID e di espandere il testo delle sezioni di interesse, in via opzionale rispetto al documento "fisso" in formato pdf, su cui l'investitore dovrà essere informato della possibilità di effettuarne il download nella versione completa), che consentirà all'investitore di navigare all'interno dello stesso, acquisire le informazioni di maggiore dettaglio delle diverse sezioni in cui il KID si articola e anche di simulare i costi del prodotto nell'arco del periodo di detenzione raccomandato;

iii. introduzione di una nuova sezione del KID dedicata alle informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti d'investimento in raccordo con gli obblighi di *disclosure* previsti dalle normative europea SFDR;

iv. adeguamento delle regole per la presentazione delle informazioni chiave sui *multi-option products* (MOPs): tenuto conto che le informazioni sulle varie opzioni di investimento possono essere contenute in documenti diversi, viene previsto che il KID possa fornire una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e dei costi del PRIIP diversi dai costi dell'opzione di investimento, a condizione che siano forniti all'investitore strumenti che facilitino la ricerca e il confronto tra le diverse opzioni di investimento, anche con riguardo ai costi. A tal fine vengono previsti strumenti di simulazione per consentire agli investitori di comparare i costi totali del prodotto prima di selezionare una particolare opzione di investimento;

v. esclusione esplicita dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIPs dei prodotti al dettaglio che forniscono rendite immediate senza riscatto;

vi. eliminazione del *comprehension alert*, che è stato ritenuto non sufficientemente efficace nel mettere in guardia gli investitori al dettaglio sui prodotti particolarmente complessi, avendo talvolta involontariamente scoraggiato gli stessi dall'acquisto di prodotti di investimento meno complessi.

²⁰ Per quanto concerne l'ambito di applicazione dei Regolamenti citati, si veda anche l'Elenco delle norme di interesse generali, disponibile sul sito istituzionale.

Dal confronto, è emerso che l'applicazione di queste regole genera costi organizzativi, che talvolta potrebbero risultare non proporzionati ai benefici ottenuti in termini di rafforzamento dell'efficace informativa ai contraenti. In particolare è stato rappresentato che:

con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018, (i) vi è una pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni; (ii) parziale duplicazione dei contenuti informativi; (iii) conseguente tendenziale inefficacia della suddivisione delle informazioni tra statiche e dinamiche; (iv) scarsa utilità dell'Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore.

con riferimento al regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, (i) eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi; (ii) duplicazione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei KID/DIP.

D'altro canto le analisi condotte sulla documentazione precontrattuale e contrattuale hanno evidenziato come i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi previsti dal Regolamento 41/2018 abbiano in alcuni casi un contenuto informativo ridondante rispetto alla loro funzione originaria di informativa integrativa, rispetto a quella contenuta nei KID/DIP, ma comunque sintetica. Le stesse modalità di compilazione adottate dalle imprese, nonostante lo schema fisso dei DIP aggiuntivi, sono risultate difformi non facilitando appieno la confrontabilità dei prodotti. L'interlocuzione ha, per altro verso, evidenziato come il mercato abbia percepito come poco dirimenti i richiami alla chiarezza e sinteticità dell'informativa, pure presenti nei testi regolamentari in vigore.

Anche lo studio recentemente pubblicato dall'IVASS²¹ sulla chiarezza dei contratti assicurativi ha fatto emergere la presenza di informazioni talvolta discordanti tra documentazione precontrattuale e contrattuale.

Nell'ambito del processo di analisi sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

Per quanto concerne il **Regolamento n. 40/2018**, è stata presa in esame l'ipotesi di riorganizzare il materiale informativo, modificando la modulistica in vigore, attraverso: **(a)** l'accorpamento delle informazioni in un modulo unico precontrattuale (MUP), da redigersi rispettivamente per IBIP e non IBIP; **(b)** l'abrogazione dell'Allegato 4-ter e dell'obbligo di somministrare le informazioni ivi contenute; **(c)** la revisione della frequenza per la revisione della documentazione precontrattuale emessa dal distributore (che si propone di diminuire da tre a dodici mesi).

Relativamente al **Regolamento n. 41/2018**, sono stati valutati interventi di revisione delle norme che dettagliano il contenuto dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, Danni, R.C. auto e IBIP, con la finalità di ridurre le informazioni richieste, attraverso l'eliminazione degli elementi che si sono rivelati: **(a)** ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure **(b)** collegati alla fase di attuazione del contratto e comunque agevolmente reperibili nelle condizioni generali di assicurazione (c.g.a.), nonché di quelli **(c)** relativi alla descrizione delle opzioni contrattuali e relative modalità di esercizio/costi, ritenendosi sufficiente quanto indicato in proposito nei DIP, che il contraente potrà ad ogni buon conto integrare con la consultazione delle c.g.a. In relazione a tale ultimo aspetto (lett. c) e con specifico riguardo ai DIP aggiuntivi IBIP, si è invece valutato di focalizzare l'informativa sulle prestazioni assicurative e sulle opzioni contrattuali non presenti nel KID (che reca indicazione delle sole opzioni di investimento). In tale contesto, si inserisce anche **(d)** l'intervento che prevede di introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi, in linea con quanto previsto per KID e DIP.

Con particolare riguardo agli IBIP, si è inteso inoltre verificare se sia possibile e vantaggioso uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID, tenuto conto che attualmente essa segue invece gli schemi dei DIP aggiuntivi degli altri tipi di polizza, al fine di favorire una lettura più organica dei due documenti.

²¹ [Un'analisi quali-quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi: risultati e suggerimenti.](#)

4.1. Valutazione delle ipotesi di revisione conseguenti alla VIR

Sono di seguito illustrate le possibili opzioni sulle modalità di compilazione della documentazione informativa precontrattuale dei distributori e sul prodotto.

4.1.1. Informativa precontrattuale del distributore (Allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter del Regolamento n.40/2018)

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) predisposizione di un modulo unico che rechi tutto il materiale informativo, diversificato in relazione alla tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP (opzione 1);
- 3) adozione di un approccio *principle based*, con previsione di uno schema libero contenente le informazioni previste dal CAP e conseguente abrogazione di tutti i moduli *standard* (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- assenza di costi di adeguamento	- possibile dispersione e inefficacia dell'informativa per i contraenti a fronte di oneri organizzativi sui distributori - pluralità di informazioni che non si sono rivelate funzionali alla sostanziale tutela del contraente in fase precontrattuale
2) predisposizione di un modulo unico che rechi tutto il materiale informativo, diversificato in relazione alla tipologia di prodotto assicurativo, IBIP o non IBIP (<i>opzione 1</i>)	- razionalizzazione della modulistica a vantaggio dell'efficacia dell'informativa resa ai contraenti - riduzione della documentazione da consultare da parte dei contraenti e concentrazione delle informazioni in un unico documento - semplificazione degli oneri organizzativi degli operatori - superamento della distinzione tra informazioni "statiche" e informazioni "dinamiche" (mutuata nel 2020 dalla disciplina CONSOB) che non si è rivelata idonea a cogliere le peculiarità della distribuzione da parte dei canali assicurativi tradizionali	- costi di adeguamento per gli operatori - eliminazione della distinzione tra informazioni "statiche" e informazioni "dinamiche", presente nell'informativa precontrattuale richiesta dalla CONSOB per la vendita di IBIP da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI, in analogia alle modalità di collocamento degli altri prodotti finanziari
3) adozione di un approccio <i>principle based</i> (schema libero con informazioni richieste dal CAP) e conseguente abrogazione dei moduli <i>standard</i> (<i>opzione 2</i>)	- razionalizzazione del materiale informativo - riduzione degli oneri per i distributori in assenza di modulistica standard	- costi di adeguamento - minore comparabilità delle offerte/prodotti a svantaggio dei contraenti - divergenza con i principi sottostanti le proposte

	- allineamento con l’informativa precontrattuale richiesta dalla CONSOB per la vendita di IBIP da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI	attualmente contenute nella RIS (che sembrerebbe propendere verso la standardizzazione dell’informativa precontrattuale)
--	---	--

È stata ritenuta preferibile l’**opzione 1**.

In particolare, si ritiene che l’aggregazione del materiale informativo, in un modulo precontrattuale unico (MUP), rispettivamente per IBIP e prodotti diversi dagli IBIP, possa coniugare l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’informazione resa al contraente e di ridurre gli oneri organizzativi sugli operatori non funzionali al suo raggiungimento.

A questo riguardo, gli operatori hanno segnalato come la distinzione fra informativa statica – fino ad ora contenuta nell’Allegato 3 – e dinamica – rispettivamente acclusa nei moduli 4 non IBIP e 4-*bis* IBIP – abbia prodotto delle inefficienze nel processo distributivo, nei casi in cui l’intermediario operava, ad esempio, in qualità di agente plurimandatario, dovute alla conseguente necessità di somministrare un’anagrafica parzialmente diversa sulla base dei differenti rapporti di mandato.

Resta fermo che, nel redigere il modulo, i distributori dovranno includere le informazioni richieste dal CAP.

L’opzione prescelta è inoltre allineata alla proposta contenuta nella RIS di incanalare l’informativa precontrattuale del distributore di IBIP in un *format*. La distinzione tra informativa statica e dinamica, mutuata nel 2020 dalla normativa Consob per allineare il più possibile le modalità distributive degli IBIP, non si è rivelata efficace per i canali distributivi assicurativi tradizionali. A parità dei contenuti, pertanto, le informazioni sono state concentrate in unico modulo distinto per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP).

Per consentire una graduale implementazione del nuovo obbligo, il Provvedimento prevede un regime temporale di entrata in vigore differito.

4.1.2. Abrogazione dell’Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore)

1) nessuna modifica del quadro regolamentare attualmente in vigore, secondo cui l’elenco deve essere pubblicato sul sito/affisso nei locali del distributore e consegnato solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (opzione zero);

2) abrogazione dell’Allegato 4-ter e rifusione dell’informativa ivi contenuta nella restante modulistica in vigore (opzione 1);

3) abrogazione dell’Allegato 4-ter e eliminazione del correlato materiale informativo (opzione 2);

4) obbligo di consegna dell’Allegato 4-ter solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (opzione 3).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Non prevedere alcuna modifica del quadro regolamentare attualmente in vigore, secondo cui l’elenco deve essere pubblicato sul sito/affisso nei locali del distributore e consegnato solo in caso di offerta fuori sede e	- <i>disclosure</i> degli obblighi di comportamento dei distributori a favore dei contraenti - nessun costo di adeguamento per i distributori	- scarsa utilità dell’informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - costi organizzativi

vendita a distanza (<i>opzione zero</i>)		
2) Abrogazione dell'Allegato 4-ter e rifusione dell'informativa ivi contenuta nella restante modulistica in vigore (<i>opzione 1</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - aggregazione delle informazioni in un unico modulo - razionalizzazione del materiale informativo 	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa utilità dell'informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - costi organizzativi per gli operatori, non supportati da un effettivo beneficio in termini di semplificazione e rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti
3) Abrogazione dell'Allegato 4-ter e eliminazione del correlato materiale informativo (<i>opzione 2</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione delle informazioni non strettamente funzionali alla valutazione del distributore/processo distributivo da parte del contraente - semplificazione e razionalizzazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - contenimento della documentazione da consegnare anche in caso di vendita effettuata a distanza 	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di una <i>disclosure</i> meramente formale sugli obblighi di comportamento a cui il distributore è tenuto per legge
4) Obbligo di consegna solo in caso di offerta fuori sede e vendita a distanza (<i>opzione 3</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>disclosure</i> rafforzata nel caso delle vendite a distanza, - allineamento con la regolamentazione CONSOB (articolo 133, comma 4 Regolamento intermediari) 	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa utilità dell'informativa per i contraenti - dispersione delle informazioni più significative - costi organizzativi per gli operatori, non supportati da un effettivo beneficio in termini di semplificazione e rafforzamento dell'efficacia informativa verso i contraenti

È stata ritenuta preferibile l'**opzione 2**, che prevede l'abrogazione dell'Allegato 4-ter e l'eliminazione del correlato materiale informativo.

Si è valutato che la somministrazione dell'informativa - che reca l'elenco degli obblighi di comportamento dei distributori - costituisce un presidio di tutela dei contraenti più formale che sostanziale, atteso che essi non sono per tale via in grado di accertare la regolarità della condotta dell'operatore.

Inoltre, l'eccesso dei dati acquisiti in sede precontrattuale rende meno efficace l'informativa sugli aspetti più significativi dell'offerta.

Analoghe considerazioni valgono nel caso particolare della vendita a distanza, unica circostanza che richiede la consegna cartacea del documento, e rendono l'applicazione dell'obbligo sproporzionata rispetto al raggiungimento della finalità di tutela del contraente.

4.1.3 Modifica della frequenza dell'obbligo di revisione della documentazione precontrattuale emessa dal distributore (art. 56, comma 3, del Regolamento n. 40/2018)

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) abrogazione dell'obbligo di revisione periodica della documentazione (opzione 1);
- 3) aumento dell'intervallo temporale, da tre mesi a dodici mesi, decorso il quale la revisione deve essere condotta (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- nessun costo di adeguamento per i distributori	- costi organizzativi legati all'adeguamento nel continuo della documentazione contrattuale - sproporzione dell'obbligo in caso di sottoscrizione di coperture di durata annuale
2) Abrogazione dell'obbligo di revisione periodica della documentazione (<i>opzione 1</i>)	- diminuzione dei costi operativi, in quanto l'aggiornamento viene effettuato senza vincoli temporali e solo in caso di effettive variazioni	- aumento del rischio che vi sia un disallineamento fra il contenuto dell'informativa e il dato reale - rischio di arbitraggi applicativi da parte degli operatori, a svantaggio della correttezza e completezza dell'informativa somministrata al contraente
3) Aumento dell'intervallo temporale, da tre mesi a dodici mesi, decorso il quale la revisione deve essere condotta (<i>opzione 2</i>)	- diminuzione dei costi organizzativi - allineamento con l'obbligo di revisione del <i>set</i> informativo del produttore (cfr. articolo 5 Regolamento n. 41/2018) - introduzione di un intervallo temporale coerente con il collocamento di contratti di durata annuale	- costi di adeguamento

È stata ritenuta preferibile l'**opzione 2**, che prevede l'aumento dell'intervallo temporale, da tre mesi a dodici mesi, decorso il quale la revisione deve essere condotta.

Tenuto conto che l'obbligo di revisione trimestrale si è rivelato sproporzionato nel caso di contratti di durata annuale, si intende innalzare la soglia temporale di intervento e renderla omogenea a quella già in vigore per l'aggiornamento del *set* informativo del produttore, con conseguente riduzione della frequenza dell'aggiornamento.

Resta fermo che le informazioni devono essere comunque aggiornate tempestivamente, ove interessate da cambiamenti significativi, a tutela dei contraenti.

4.1.4 Predisposizione dell'informativa precontrattuale sul prodotto – il contenuto dei DIP aggiuntivi vita, danni e multirischi (Regolamento n. 41/2018)

- 1) non prevedere alcuna modifica (opzione zero);
- 2) adottare un approccio *principle based* (che prevede una forma libera con indicazione delle sole informazioni richieste dal CAP in relazione a solvibilità, reclami e legge applicabile) e abrogare i moduli *standard* dei DIP aggiuntivi (opzione 1);

3) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi, richiedendo in aggiunta alle informazioni richieste tassativamente dal CAP, l’inserimento delle informazioni integrative riguardanti i costi, le limitazioni le esclusioni delle garanzie dedotte in polizza, il cliente target (“A chi è rivolto questo prodotto?”) e il regime fiscale (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- nessun costo di adeguamento per i distributori	- eccessiva ridondanza dell’informativa precontrattuale sul prodotto a discapito dell’effettiva comprensibilità per il contraente - stratificazione delle informazioni - oneri organizzativi significativi per gli operatori
2) adottare un approccio <i>principle based</i> (che prevede una forma libera con indicazione delle sole informazioni richieste dal CAP in relazione a solvibilità, reclami e legge applicabile) e abrogare i moduli standard dei DIP aggiuntivi (opzione 1)	- semplificazione massima della documentazione precontrattuale - eliminazione delle duplicazioni informative - valorizzazione dell’autonomia degli operatori	- minore comparabilità dei prodotti per i contraenti e per la vigilanza - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - costi di adeguamento
3) semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi, inserendo solo le informazioni più rilevanti che si ritiene attengano ai costi, alle limitazioni, alle esclusioni di polizza, al cliente target e al regime fiscale, fermo l’obbligo di indicare quelle richieste dal CAP (attinenti alla relazione di solvibilità, ai reclami, alla legge applicabile) (opzione 2).	- semplificazione del contenuto dell’informativa precontrattuale - semplificazione degli oneri organizzativi degli operatori e diminuzione dei relativi costi - comparabilità delle informazioni - sinteticità e razionalizzazione della modulistica a vantaggio dell’efficacia dell’informativa resa ai contraenti	- possibile lacunosità del contenuto - costi di adeguamento

Si è ritenuta preferibile l’**opzione 2** che prevede di semplificare il contenuto dei DIP aggiuntivi, inserendo solo le informazioni più rilevanti che si ritiene attengano ai costi, alle limitazioni, alle esclusioni di polizza, al cliente target ed al regime fiscale, fermo l’obbligo di indicare quelle richieste dal CAP.

Tale soluzione coniuga l’istanza di standardizzare l’informativa – funzionale alla comparabilità dei prodotti – con quella di diminuire il numero di pagine consegnate.

Questi elementi sono tali da far ritenere accettabili i costi di adeguamento al nuovo assetto regolamentare. Si precisa, inoltre, che al fine di delimitare i materiali informativi da inserire nei DIP aggiuntivi, l’Istituto ha condotto un’analisi campionaria su alcuni prodotti assicurativi afferenti alle diverse tipologie di rischio.

In esito a tale disamina, è emersa l’esigenza di eliminare dal documento gli elementi che si sono rivelati ridondanti rispetto al contenuto del KID/DIP danni/DIP vita, ad es. relativamente ai rischi inclusi. Il livello di maggiore dettaglio, richiesto per la compilazione delle omologhe sezioni del DIP aggiuntivo, induce infatti a una stratificazione delle informazioni per livelli di granularità crescente

(DIP/DIP aggiuntivo/condizioni generali di assicurazione) che può risultare dispersivo per il contraente, a fronte di significativi costi operativi per le imprese. Oneri che si ritiene possano essere superati facendo fede su quanto riportato nelle condizioni generali di assicurazione (c.g.a.) e già efficacemente, ancorché sinteticamente, illustrato nei documenti informativi “base”. Altre informazioni, quali quelle relative agli obblighi dell’impresa/obblighi del contraente, risultano invece meno conferenti rispetto alla fase di sottoscrizione del contratto e rischiano di distogliere l’attenzione del contraente dagli elementi più significativi della copertura.

In tale contesto, è maturato il convincimento di focalizzare i DIP aggiuntivi sugli aspetti relativi ai rischi esclusi/limitazioni/costi/target non già indicati nei DIP base/KID e che devono essere immediatamente evidenti al contraente in sede precontrattuale, ai fini della comprensione delle caratteristiche del prodotto (sono state eliminate, ad esempio, le informazioni afferenti alla fase di esecuzione del contratto. Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nel DIP aggiuntivo un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (a seconda dei casi la pagina, la sezione, il paragrafo, il comma, la riga ecc.) ove è disciplinata la caratteristica in discorso.

Al fine di favorire una lettura più ordinata dei testi, le informazioni - già presenti nei DIP aggiuntivi e relative alle finalità del documento, ai dati societari e alle caratteristiche del prodotto - sono state collocate all’interno delle Sezioni denominate: “Scopo”; “Società”; “Prodotto”.

Per consentire una graduale implementazione del nuovo obbligo, il Provvedimento prevede un regime temporale di entrata in vigore differito.

4.1.5 Eliminazione dai DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.c. auto e Multirischi delle parti relative alla descrizione di tutte le opzioni contrattuali, delle relative modalità d’esercizio e costi massimi

- 1) non prevedere alcuna modifica (opzione zero);
- 2) informazioni soltanto sulle opzioni d’interesse del contraente (opzione 1);
- 3) abrogazione dell’obbligo (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - informativa dettagliata per i contraenti - nessun costo di adeguamento per i distributori 	<ul style="list-style-type: none"> - eccessiva ridondanza dell’informativa precontrattuale del produttore a discapito della sua effettiva comprensibilità - stratificazione delle informazioni, già presenti nei KID/DIP vita/IPID - oneri organizzativi significativi per gli operatori non supportati da un significativo vantaggio per i contraenti
2) informazioni soltanto sulle opzioni d’interesse per il contraente (<i>opzione 1</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione della documentazione precontrattuale - eliminazione delle informazioni meno rilevanti per il contraente 	<ul style="list-style-type: none"> - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - opacità del contenuto informativo complessivo

	- valorizzazione del ruolo professionale dell'operatore	- costi di adeguamento significativi per gli operatori - ingerenza del distributore nella compilazione di un documento di competenza dell'impresa
3) abrogazione dell'informativa sulle opzioni nei DIP aggiuntivi (opzione 2)	- eliminazione delle sovrapposizioni con i DIP vita/DIP danni - semplificazione del contenuto dell'informativa precontrattuale - sinteticità e efficacia dell'informativa resa in fase precontrattuale, a fronte del mantenimento dell'obbligo di fornire l'informativa sulle opzioni esercitabili in corso di contratto	- costi di adeguamento (da compensare con la previsione di un'entrata in vigore della modifica differita nel medio termine)

Si è ritenuto di preferire l'**opzione 2** relativa all'eliminazione dell'informativa sulle opzioni nei DIP aggiuntivi Vita, Danni, R.c. auto e Multirischi, che consente di coniugare al meglio le istanze di razionalizzazione e comprensibilità della documentazione precontrattuale. Una sintetica descrizione delle opzioni contrattuali è comunque contenuta nel DIP.

Resta fermo l'obbligo di fornire avviso al cliente delle opzioni attivabili in corso di contratto.

Tale opzione consente di equilibrare in modo soddisfacente i costi di attuazione, gravanti sugli operatori, con i benefici apportati ai contraenti in termini di chiarezza e comprensibilità del documento informativo aggiuntivo.

*

Tenuto conto che i KID recano solo l'informativa sulle opzioni di investimento, il testo del DIP aggiuntivo IBIP è stato, invece, modificato al fine di accludere le informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle opzioni contrattuali, non illustrate nel KID stesso²².

4.1.6 Coordinamento della nomenclatura del DIP aggiuntivo IBIP a quella contenuta nel KID, al fine di favorire una lettura sinergica dei due documenti

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) adozione di uno schema libero (assenza di *format* e valutazione da parte del produttore di quali informazioni inserire) sulla base di canoni redazionali uniformi (opzione 1);

²² L'articolo 6, par 3 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce: "In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti". Si rammenta, poi, che il Regolamento PRIIPS prevede la redazione di KID specifici per ciascuna opzione contrattuale e che l'informativa su tali aspetti sarà ulteriormente valorizzata per effetto delle modifiche proposte da RIS al format europeo.

3) modifica del contenuto dei DIP aggiuntivi, prendendo a riferimento la struttura del KID (e non del DIP danni) con limitazione delle informazioni a quelle relative ai rischi esclusi, alle limitazioni, ai costi, al cliente target, al regime fiscale e alle informazioni obbligatorie da CAP relative a solvibilità, reclami e legge applicabile (opzione 2).

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere alcuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- assenza di costi di adeguamento	- scarsa accessibilità dell'informativa resa al contraente in quanto le strutture del KID e del DIP sono diverse
2) adozione di uno schema libero (assenza di <i>format</i> e valutazione da parte del produttore su quali informazioni inserire) con indicazione di canoni redazionali uniformi (<i>opzione 1</i>)	- semplificazione massima della documentazione precontrattuale a favore dei contraenti - eliminazione delle duplicazioni informative - valorizzazione dell'autonomia degli operatori	- minore comparabilità dei prodotti per il contraente - rischi di disomogeneità nelle pratiche di mercato degli operatori - opacità del contenuto informativo - costi di adeguamento
3) modifica del contenuto dei DIP aggiuntivi, prendendo a riferimento la struttura del KID (e non del DIP danni) con limitazione delle informazioni a quelle relative ai rischi esclusi, alle limitazioni, ai costi, al cliente target, al regime fiscale e alle informazioni obbligatorie da CAP relative a solvibilità, reclami e legge applicabile (<i>opzione 2</i>)	- semplificazione e maggiore comprensibilità dell'informativa - facilitazione di una lettura integrata con il KID - razionalizzazione delle informazioni in coerenza con il contenuto del KID e <i>focus</i> sugli aspetti assicurativi peculiari - maggiore evidenza delle caratteristiche e delle garanzie demografiche e finanziarie ai fini della comparazione con altri prodotti finanziari	- minore comparabilità con i DIP aggiuntivi dei prodotti vita, che seguono uno schema diverso (quello dei DIP danni) - costi di adeguamento (da compensare con la previsione di un'entrata in vigore della modifica differita nel medio termine)

Si è ritenuto di preferire l'**opzione 2** che prevede l'allineamento del contenuto e del formato dei DIP aggiuntivi a quelli del KID.

In tale contesto, è stato valutato di:

(i) collocare le informazioni - già presenti nei DIP aggiuntivi IBIP e relative alle finalità del documento, ai dati societari e alle caratteristiche del prodotto – all'interno delle seguenti nuove Sezioni: "Scopo"; "Società"; "Prodotto", al fine di favorire una lettura più ordinata dei testi. Tale schema è stato altresì proposto anche per gli altri DIP.

(ii) limitare le informazioni sul prodotto alla descrizione di elementi non contenuti nel KID o che necessitano di un maggiore livello di dettaglio per la comprensione delle caratteristiche assicurative e le garanzie offerte dal prodotto o ritenuti di particolare importanza per una scelta consapevole da parte del consumatore:

- livello delle coperture assicurative e delle eventuali esclusioni o limitazioni, comprese quelle delle assicurazioni complementari;
- garanzie finanziarie offerte con esemplificazioni della ripartizione dei premi investiti, per i prodotti ibridi/multiramo tra le due componenti rivalutabili (ramo I) e unit linked (ramo III) e indicazione che la garanzia opera solo sulla componente rivalutabile;
- opzioni diverse da quelle relative alle opzioni di investimento quali *switch*, riscatti parziali, riduzioni;

- caratteristiche dell'investitore a cui è rivolto il prodotto;
- modalità di determinazione e pagamento dei premi;
- costi non evidenziati nel KID, compresi costi applicati in sede di determinazione della misura di rivalutazione delle prestazioni collegate a gestioni separate, costi per l'esercizio delle opzioni contrattuali e costi di intermediazione;
- solvibilità, legge applicabile, regime fiscale e presentazione dei reclami.

4.2. Analisi di impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione non conseguenti a VIR ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Il Regolamento n. 41/2018 non prevede un limite massimo di pagine per la redazione dei DIP aggiuntivi.

Per gli altri *format* valgono, diversamente, le seguenti indicazioni:

- KID (format europeo per IBIP) 3 facciate A4;
- IPID (format europeo per prodotti danni) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale;
- DIP «base» vita (format IVASS per prodotti vita non IBIP) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale.

Nell'ambito delle azioni intraprese per semplificare la disciplina dell'informativa precontrattuale e rendere più efficace la relativa modulistica, è stata data la possibilità di prevedere una disposizione di analogo tenore.

Per quanto concerne il raccordo fra l'informativa precontrattuale sul prodotto e quella del distributore, l'articolo 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018 attualmente stabilisce che: *“Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta”*.

Alla luce di quanto precede, nell'ambito del processo AIR, si è valutato di introdurre una disposizione generale, analoga a quella di cui all'articolo 68-ter, comma 6, che raccordi l'informativa resa dall'impresa che operi anche quale distributore in forma diretta.

Sono di seguito illustrate le analisi di impatto condotte in relazione all'introduzione di nuove disposizioni.

4.2.1 Prevedere nel Regolamento n. 41/2018 una disposizione che fissi il numero massimo di pagine per la redazione dei DIP aggiuntivi

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) prevedere che la lunghezza del DIP aggiuntivo sia proporzionata a quella delle condizioni generali di assicurazione (opzione 1);
- 3) prevedere un numero massimo di pagine (opzione 2).

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento	- eccessiva lunghezza del documento - ridondanza delle informazioni - inefficacia del materiale informativo ai fini dell'effettiva comprensibilità delle caratteristiche del prodotto
2) prevedere che la lunghezza del DIP aggiuntivo sia	- introduzione di una condizione che favorisce la	- eccessiva variabilità della lunghezza dei DIP aggiuntivi

<p>proporzionata a quella delle condizioni generali di assicurazione (opzione 1)</p>	<p>creazione di prassi di mercato virtuose</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione della documentazione - connessione tra i prodotti più complessi e la copiosità della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - arbitraggi di mercato - inefficacia e incoerenza del meccanismo proporzionale, tenuto conto che il Provvedimento intende proporre una sostanziale semplificazione dei contenuti dei DIP aggiuntivi rispetto alla mole delle informazioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione - costi di adeguamento (da compensare con la previsione di un'entrata in vigore della modifica differita nel medio termine)
<p>3) prevedere un numero massimo di pagine (opzione 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione del materiale informativo - introduzione di una condizione che favorisce la creazione di prassi di mercato virtuose - uniformità e confrontabilità della documentazione - parametro coerente con la previsione di un <i>format</i> a contenuto ridotto 	<ul style="list-style-type: none"> - costi di adeguamento - nessuna correlazione fra prodotti più complessi e copiosità del <i>set</i> informativo

Si è ritenuta preferibile l'**opzione 2** che prevede un numero massimo di pagine, in quanto – coerentemente con le illustrate proposte di semplificazione del contenuto dell'informativa - favorisce una ulteriore razionalizzazione dei materiali contenuti nei DIP aggiuntivi.

In tal modo, si persegue inoltre una maggiore standardizzazione dell'informativa che favorisce la comparabilità fra i prodotti.

Per consentire una graduale implementazione del nuovo obbligo, il Provvedimento intende prevedere un regime temporale di entrata in vigore differito.

In tale contesto e al fine di individuare un numero massimo di pagine, adeguato per la redazione dei DIP aggiuntivi, è stata svolta un'analisi campionaria sulla documentazione precontrattuale dei prodotti ora in commercio. Dall'analisi si evince che la lunghezza media dei DIP aggiuntivi varia in ragione della tipologia di prodotto cui si riferiscono ed è pari, mediamente, ad un minimo di 9 pagine. La documentazione diventa più copiosa se vi sono molte opzioni (ad es. in caso di IBIP) e/o esclusioni/limitazioni corpose (principalmente nel caso di prodotti danni e multirischi).

Inoltre, è stata effettuata una ricognizione dei limiti previsti dalla regolamentazione vigente con riguardo alla compilazione degli altri *format*. In particolare, è previsto quanto segue:

- KID (format europeo per IBIP) 3 facciate A4;
- IPID (format europeo per prodotti danni) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale;
- DIP «base» vita (format IVASS per prodotti vita non IBIP) 2 facciate A4, 3 facciate in via eccezionale.

Tenuto conto di quanto precede, il Provvedimento propone che i DIP aggiuntivi siano redatti al massimo su 3 pagine di formato A4.

4.2.2 Prevedere nel Regolamento n. 40/2018 una clausola di raccordo fra l'informativa dell'impresa e quella del distributore sui reclami nel caso in cui il prodotto venga offerto direttamente dall'impresa:

- 1) nessuna modifica (opzione zero);
- 2) prevedere una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e quella del distributore nel caso in cui il prodotto venga offerto direttamente dall'impresa (opzione 1);
- 3) prevedere che, se la polizza è offerta dall'impresa in forma diretta, il materiale informativo possa essere raccolto in un'apposita modulistica, omnicomprensiva (opzione 2).

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Nessuna modifica (<i>opzione zero</i>)	- assenza di costi di adeguamento	- eccessiva lunghezza del documento - ridondanza delle informazioni - inefficacia del materiale informativo ai fini dell'effettiva comprensibilità delle caratteristiche del prodotto
2) Prevedere una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e quella del distributore sui reclami nel caso in cui il prodotto venga offerto direttamente dall'impresa (opzione 1)	- semplificazione del contenuto del materiale informativo, con riguardo alla sezione relativa ai reclami che figura nell'informativa precontrattuale del prodotto e del distributore	- costi di adeguamento (da compensare con la previsione di un'entrata in vigore della modifica differita nel medio termine)
3) Prevedere che, se la polizza è offerta dall'impresa in forma diretta, il materiale informativo possa essere raccolto in un'apposita modulistica, omnicomprensiva (<i>opzione 2</i>)	- semplificazione massima dei contenuti dell'informativa - valorizzazione dell'autonomia degli operatori	- costi di adeguamento significativi - minore comparabilità dei prodotti - rischi di difformità con il dettato del CAP

Si è ritenuta preferibile l'**opzione n. 1**, che prevede l'introduzione di una clausola di raccordo fra l'informativa sul prodotto e in quella del distributore nel solo caso in cui il prodotto venga offerto direttamente dall'impresa, tenuto conto che, proprio in questo frangente, quest'ultima risulta di fatto redattrice di tutta la modulistica precontrattuale.

Dall'analisi delle sezioni che compongono la relativa modulistica, è emerso che le informazioni relative ai reclami risultano tendenzialmente sovrapponibili. Con l'introduzione della clausola, l'Istituto intende pertanto introdurre la possibilità per gli operatori di realizzare delle economie di processo, a fronte di costi di adeguamento compensati con la previsione di un'entrata in vigore differita della modifica.

Per quanto concerne le modifiche correlate all'adeguamento alla normativa europea di finanza sostenibile, è stata invece omessa l'analisi di impatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54/2022, in quanto l'atto di regolazione si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto della vigente normativa europea, operando un mero raccordo con le disposizioni di diretta emanazione dell'Istituto.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 60 giorni.
All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi degli interventi operati, si riportano di seguito i testi dei regolamenti e dei relativi allegati oggetto di intervento, limitatamente agli articoli interessati, con evidenza in blu delle modifiche proposte.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Indice degli articoli

- Articolo 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Articolo 2 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
- Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)
- Articolo 4 (Pubblicazione e entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 è modificato come segue:

“[...]”

INDICE

[...]

Elenco degli allegati

- *Allegato 1: informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti*
- *Allegato 2: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.*
- ~~*Allegato 3: Informativa sul distributore.*~~
- ~~*Allegato 4: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti*~~
- ~~*Allegato 4-bis: informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti*~~
- ~~*Allegato 4-ter: Elenco delle regole di comportamento del distributore*~~
- *Allegato 3: “Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi”*
- *Allegato 4: “Modulo unico precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi”*
- *Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI*
- *Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale*

Art. 2

(Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e

integrazioni. In aggiunta, si intende per:

- a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
- b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
- c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
- d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) “*call center*”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
- g-bis) “carta d’identità elettronica” o “CIE”: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;*
- g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;*
- h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,

e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-*quinquies* del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- i-bis)* “Consulenza su base indipendente”: la consulenza prevista dall'articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- j) “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall'articolo 110, comma 3, e dall'articolo 112, comma 3, del Codice;
- l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
- n-bis)* “DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- o) “dipendenti dell'impresa”: il personale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell'attività di distribuzione;
- p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
- q) “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;
- q-bis)* “distribuzione riassicurativa”: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;

- r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- s) “*e-learning*”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di *internet*;
- s-bis*) “*fattori di sostenibilità*”: *fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088*;
- t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall'articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
- x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 109, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
- y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell'Elenco annesso;
- y-bis*) “*incentivo*”: *secondo quanto previsto dall'articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente*;
- z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
- bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, h-*sexies*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

- bb-bis) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;*
- cc) "LCMS (*Learning Content Management System*)": sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
- dd) "LMS (*learning management system*)": piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità *e-learning* e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi *on-line*, il tracciamento delle attività *on-line* e l'analisi delle statistiche;
- ee) "locali dell'intermediario": le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
- ff) "mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- gg) "modulo formativo": unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
- hh) "periti assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
- ii) "polizza": documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile;
- jj) "posta elettronica": servizio *internet* tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un *computer* o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio *account* di posta registrato presso un *provider* del servizio;
- kk) "posta elettronica certificata": sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi";
- ll) "Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta": la società Poste Italiane -Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- ll-bis) "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;*
- mm) "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

- nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
- oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;*
- oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;*
- oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;*
- oo-quinquies) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;*
- oo-sexies) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;*
- oo-septies) “Regolamento (UE) 2022/1288: il Regolamento (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli e il contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;*
- pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;
- qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

- rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei *call center*, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei *call center*, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
- ss) “reti di vendita *multilevel marketing*”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il *multilevel marketing*, il *network marketing* o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
- ss-bis) “*schema di incentivazione*”: secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;
- ss-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;
- ss-quater) “*SPID*”: sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;
- tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
- ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
- xx) “*webinar* (o *web-based seminar*)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

[...]

Art. 41

(Modalità d’esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui *agli articoli 8-bis e 9*.
2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

- (i) mercati assicurativi e finanziari;
- (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
- (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
- (iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
- (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari;

b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

3. I criteri che l'impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell'impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall'organo amministrativo dell'impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile della distribuzione.
5. L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS entro il termine di cui all'articolo 43, comma 3, lettera c).
6. L'impresa può avvalersi per l'esercizio dell'attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV;*b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.*
7. L'impresa di cui al comma 6:
 - a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 - b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
8. ~~Le imprese conservano~~ *L'impresa conserva*, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

8-bis. L'impresa può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all'informativa precontrattuale del distributore sui reclami, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall'articolo 185 del Codice, se tale documentazione è completa di tutte le informazioni richieste dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice.

Art. 42

(Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari)

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di distribuzione loro conferito o dell'accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
 2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
 3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
 - a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
 - b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
 - c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
 - d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.
 4. *La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:*
 - a) *che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;*
 - b) *che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;*
 - c) *il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;*
 - d) *il rispetto dell'obbligo di inserimento nel "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" di cui all'Allegato 3 e nel "Modulo unico precontrattuale dei prodotti d'investimento assicurativi" di cui all'Allegato 4 negli allegati 4 e 4bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.*
- [4-bis. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.]*
5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
 6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

Art. 56
(Informativa precontrattuale)

1. ~~I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, il “Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi” di cui all’Allegato 3 le informazioni di cui all’allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.~~
2. ~~I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:~~
 - ~~[a] l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;]~~
 - ~~b) le informazioni di cui all’allegato 3;~~
 - ~~c) l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter.~~
3. ~~Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.~~
- 3.bis ~~I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi.~~
4. ~~Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:~~
 - ~~a) copia di una dichiarazione, conforme al “Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi” di cui all’Allegato 3 al modello di cui all’allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;~~
 - ~~b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;~~
 - ~~c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’allegato 4-ter.~~
5. ~~L’informativa precontrattuale:~~
 - ~~a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;~~
 - ~~b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;~~
 - ~~c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;~~
 - ~~d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.~~
6. ~~In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente Regolamento sono adempiuti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.~~
7. ~~La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. Il distributore è in ogni~~

caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.

8. *I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.*
9. *Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice e gli intermediari riassicurativi.*

[...]

Art. 58

(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

[4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.]

5. *(abrogato)*
6. *(abrogato)*
7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti *dal presente Regolamento* sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

8. Dell'attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell'articolo 67.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice *e agli intermediari riassicurativi*.

[...]

Art. 68-bis
(Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

1. *Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi ~~1, 2,~~ 3-bis, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4 bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata:*
 - a) *dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;*
 - b) *dagli iscritti nel Registro nella sezione C;*
 - c) *dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.*
 2. *Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi ~~1, 2,~~ 3-bis, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4 bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.*
- 2-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.*

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

Articolo 68-ter
(Informativa precontrattuale)

1. *Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:*
 - a) *copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al "Modulo unico precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi" di cui all'Allegato 4 al modello di cui all'Allegato ~~4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;~~*
 - b) *la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;*
 - c) ~~*nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'Allegato 4-ter.*~~
2. *Ai fini di cui all'articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale*

della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria di cui all'articolo 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.

3. *La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:*
- a) *i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);*
 - b) *la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;*
 - c) *informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.*

3-bis. *L'informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.*

4. *L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.*
5. *Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.*
6. *Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.*

[...]"

Art. 2
(Modifiche e integrazioni
al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

1. Il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato come segue:

"[...]"

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per:
- a) “aderente”: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
 - b) “contratto *index linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
 - c) “contratto *unit linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono ~~in cui sono~~ presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
 - d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - e) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
 - f) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
 - g) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;
 - i) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
 - l) “intermediario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa;
 - m) “DIP Danni”: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
 - n) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
 - o) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - p) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
 - q) “posta elettronica”: servizio *internet* tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
 - r) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
 - s) “prodotti assicurativi danni”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

- t) “prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
- u) “prodotto d’investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, non include:
- 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);
 - 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
 - 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
 - 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
 - 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- v) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
- v-bis) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;*
- v-ter) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;*
- v-quater) “Regolamento (UE) 2022/1288”: il Regolamento (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli e il contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;*
- z) “reti di vendita *multilevel marketing*”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il *multilevel marketing*, il *network marketing* o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
- aa) “set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito *internet* dell’impresa.

[...]

Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)

1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
 - a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;

- b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
- c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi simili, solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi;
- d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo;
- e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
- f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

1-bis. I documenti precontrattuali di cui all’articolo 12:

- a) non contengono rinvii alle condizioni di polizza;*
- b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;*
- c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.*

2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli ~~12~~, 15, 16, 21 e 29:

- a) ~~non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;~~ *fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-bis), nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono rinviare alle condizioni di polizza specificando in maniera puntuale la localizzazione testuale (sezione/pagina/paragrafo/comma/riga) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti; non sono ammessi generici rinvii alle condizioni di polizza;*
- a-bis) le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall’articolo 166 del Codice;*
- b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
- c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.

3. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-*quater* del Codice, secondo quanto indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima impresa.

4. Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull’operato di quest’ultimo.

5. L’impresa documenta la scelta di cui all’articolo 120-*quater* del Codice nonché le eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l’impresa documenta l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali aggiornamenti.

6. La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta.

7. In ogni caso, la scelta di cui all'articolo 120-*quater* del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

[...]

Art. 11

(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto)

1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia garantita l'identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata al destinatario della proposta.
2. L'impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
 - a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
 - b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato:
 - 1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
 - 2) l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3. La proposta contiene, inoltre:
 - a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo;
 - b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio;
 - c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di vendita *multilevel marketing* e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
4. Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l'acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
 - a) contiene lo spazio per l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica;
 - b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza, che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei **beneficiario beneficiari** e che la modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa;
 - c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato;
 - d) contiene l'opzione per escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

[...]

Art. 15

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita)

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce *esclusivamente* le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente *possa pervenire a una decisione informata sul prodotto acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.*
- 1.bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con:*
 - a) le informazioni riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche;*
 - b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.*
2. Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 2.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita ~~diversi dai prodotti d'investimento assicurativi~~ (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
 - ~~a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;~~
 - b) il nome commerciale del prodotto;
 - c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile.
4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.
5. Immediatamente sotto ~~il nome dell'impresa~~ *l'informativa sulla data di realizzazione del documento* sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, ~~gli obblighi contrattuali, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla~~ situazione patrimoniale dell'impresa;
 - b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 2;
 - c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2;
 - d) la legge applicata al contratto.
6. ~~Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.~~
7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:
 - a) ~~«Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;~~
 - a-bis) «Scopo»;*
 - a-ter) «Società»;*
 - a-quater) «Prodotto», con indicazione distinta delle parti relative a:*
 1. *«Che cosa NON è assicurato?»;*

2. «Ci sono limiti di copertura?»;
 - d) ~~«Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;~~
 - e) ~~«Quando e come devo pagare?»;~~
 - f) ~~«Quando comincia la copertura e quando finisce?»~~
 - g) ~~«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;~~
 - h) ~~«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;~~
 3. «A chi è rivolto questo prodotto?»;
 4. «Quali costi devo sostenere?»;
 - m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
 - n) «Regime fiscale».
8. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabile, le seguenti avvertenze:
- a) ~~l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;~~
 - b) ~~l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere l'estratto conto annuale;~~
 - c) ~~l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;~~
 - d) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
 - e) ~~l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.~~
9. Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto di cui all'articolo 13, *ove applicabile*, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:
- a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa o dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è rivolto questo prodotto?»;
 - b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico dell'aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
 - c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
 - d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».
10. ~~In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: "Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita".~~
11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un'icona secondo le modalità di cui all'articolo 14, *ove applicabili*, e secondo le seguenti ulteriori modalità:
- a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di un uomo nero su fondo bianco;
 - b) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un dollaro su fondo rosso e nero.
12. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al comma 9 del presente articolo.

12.bis. Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4.

Art. 16

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi)

1. Fermo restando l'obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo sono abbinare garanzie relative ai rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento sono restare da imprese differenti.
2. Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 3.
3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo Danni, *ove applicabili*, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso.
4. ~~In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: "Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni".~~

4-bis. Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4.

Art. 17

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

1. ~~Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.~~
2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione, nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ~~ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.~~

[...]

Art. 20

(Documentazione e pubblicazione nel sito *internet*)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige:
 - a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
 - b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).
2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
 - a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:

- a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (~~esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,...~~) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
 - b) sono contestualmente consegnati al contraente nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'articolo 5.
4. È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito *internet* i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.
6. Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.
- 6.bis. L'informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 e secondo le modalità ivi indicate.*

Art. 21

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce *esclusivamente* le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa ~~acquisire piena conoscenza del pervenire ad una decisione informata sul contratto assicurativo prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche.~~
- 1.bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con:*
- a) *le informazioni riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche;*
 - b) *le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.*
2. Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 4.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)», sono riportati:
- a) ~~il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;~~
 - b) il nome commerciale del prodotto;
 - c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti formulazioni:
 - 1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
 - 2) contratto rivalutabile (Ramo I);
 - 3) contratto *Unit linked* (Ramo III);
 - 4) contratto *Index linked* (Ramo III);

- 5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
- 6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
- d) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.

5. Immediatamente sotto il ~~nome dell'impresa~~ *l'informativa sulla data di realizzazione del documento* sono riportate le seguenti informazioni:

- a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le *informazioni* chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, *con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni e esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, gli obblighi contrattuali e, nonché alla* situazione patrimoniale dell'impresa;
- b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 4;
- c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 4;
- d) la legge applicata al contratto.

6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:

01.a) «Scopo»;

02.a) «Società»;

03.a) «Prodotto» contenente una descrizione sintetica delle caratteristiche finanziarie e assicurative del prodotto e l'indicazione distinta delle parti relative a:

- 1. *«Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?»;*
- 2. *«Che cosa NON è assicurato?»;*
- 3. *«Ci sono limiti di copertura?»;*
- ~~d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;~~
- 4. *«Quantode e come devo pagare?»;*
- ~~f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;~~
- ~~g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;~~
- ~~h) «Sono previsti riscatti e riduzioni?»;~~
- 5. *«A chi è rivolto questo prodotto?»;*
- 6. *«Quali sono i costi devo sostenere?»;*
- ~~m) «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;~~
- n) *«Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;*
- o) *«Quale regime fiscale si applica?».*

8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabile, ~~lea~~ *le* seguenti avvertenze:

- a) ~~l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere documento unico di rendicontazione;~~
- b) ~~l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;~~
- c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso.;
- d) ~~l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.~~

9. Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto:
- a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa sono inserite nella rubrica «A chi è rivolto questo prodotto?»;
 - b) le informazioni sulle prestazioni *assicurative* previste dal contratto *e le opzioni non riportate nel KID, incluse le opzioni*, sono inserite nella rubrica «Quali sono le prestazioni *assicurative e le opzioni non riportate nel KID?*»;
 - c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è assicurato?»;
 - d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di copertura?»;
 - e) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella rubrica «*Quantode* e come devo pagare?»;
 - f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica «Quali *sono* i costi *devo sostenere?*»;
 - g) ~~le informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;~~
 - h) ~~le informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;~~
 - i) ~~le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;~~
 - l) ~~le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;~~
 - m) ~~le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;~~
 - n) ~~le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella sezione rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;~~
 - o) ~~le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella sezione rubrica «Quale regime Regime fiscale si applica?».~~
10. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:
- a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di un uomo nero su fondo bianco;
 - b) in testa alle informazioni sulle prestazioni *assicurative e sulle opzioni non riportate nel KID* figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
 - c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l'icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
 - d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;
 - e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura l'icona di due monete di euro di colore giallo;
 - f) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un dollaro su fondo rosso e nero;
 - g) ~~in testa alle informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l'icona di quattro carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;~~
 - h) ~~in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione, figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;~~
 - i) ~~in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;~~

- l) ~~in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;~~
- m) ~~in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.~~

11. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo.

11.bis. Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4.

[...]

Art. 23

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

1. ~~Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio.~~
 2. Se il prodotto d'investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ~~ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.~~
 3. Per le opzioni ~~di cui al comma 1~~ che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ~~ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.~~
- 3.bis. Per i prodotti d'investimento assicurativi con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti come rientranti tra quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero con opzioni d'investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, l'informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento delegato UE 2022/1288 e secondo le modalità ivi indicate.*

[...]

Art. 25-bis

(Informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili)

1. *Le imprese di assicurazione rendono disponibile, ove pertinente, l'informativa periodica di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.*

[...]

Art. 29

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa ~~acquisire piena conoscenza del prodotto pervenire ad una decisione informata sul prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Danni sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.~~
- 1.bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con:*
 - a) le informazioni riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche;*
 - b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.*
2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6.
3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
 - ~~a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;~~
 - b) il nome commerciale del prodotto;
 - c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile.
4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.
5. Immediatamente sotto ~~il nome dell'impresa~~ *l'informativa sulla data di realizzazione del documento* sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, *con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, ai costi e, gli obblighi contrattuali nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa;*
 - b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6;
 - c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 5 o 6;
 - d) la legge applicabile al contratto.
6. ~~Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione contratto.~~

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella sequenza seguente:
- a) ~~«Che cosa è assicurato?»;~~
 - a-bis) ~~«Scopo»;~~
 - a-ter) ~~«Società»;~~
 - a-quater) ~~«Prodotto», con indicazione distinta delle parti relative a:~~
 - 1. ~~«Che cosa NON è assicurato?»;~~
 - 2. ~~«Ci sono limiti di copertura?»;~~
 - d) ~~«Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;~~
 - e) ~~«Quando e come devo pagare?»;~~
 - f) ~~«Quando comincia la copertura e quando finisce?»;~~
 - g) ~~«Come posso disdire la polizza?»;~~
 - 3. ~~«A chi è rivolto questo prodotto?»;~~
 - 4. ~~«Quali costi devo sostenere?»;~~
 - l) ~~«Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».~~
8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7, riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
- a) ~~l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;~~
 - b) ~~l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;~~
 - c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
 - d) ~~l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo;~~
 - d-bis) *la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.*
9. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo contenuto di cui all'articolo 15, comma 9, di cui al presente regolamento. ~~La rubrica «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.~~
10. ~~In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni».~~
11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è contraddistinta da un'icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e di cui all'articolo 15, comma 11, lettere a) e b) ~~e c)~~, del presente regolamento.
12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, l'impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

12.bis. Nella versione stampata, il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto occupano al massimo tre pagine di formato A4.

[...]

Art. 36
(Finanza etica e sostenibile)

1. *Fermo quanto disposto dalla normativa vigente*, l'impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come "etici" o "sostenibili", fornisce mediante *link* nella *home page* del proprio sito *internet* le seguenti informazioni:
 - a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato come "etico" o "sostenibile";
 - b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
 - c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura;
 - e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dell'impresa e le relative funzioni;
 - f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.
2. Con l'invio *del documento unico di rendicontazione annuale* di cui all'articolo 25, l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
 - a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);
 - b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - c) le informazioni circa l'eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

[...]

Art. 41
(Sito *internet*)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito dell'impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella *home page*, ovvero in un'apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, in maniera chiara e visibile, la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione sociale, la sede legale e l'eventuale sede secondaria dell'impresa;
 - b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni di cui alla lettera a), anche l'indicazione della sede in Italia;
 - c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita assistenza ai contraenti, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
 - e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione o nell'elenco annesso tenuto dall'IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e l'indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione;

- f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o dell'Autorità dello Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'Autorità;
 - g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
 - h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25 del Codice;
 - i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. L'impresa consente l'acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul sito ai sensi del presente regolamento.

2.bis. Relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, le imprese pubblicano sul proprio sito web, ove pertinente, l'informativa richiesta dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) delegato 2022/1288, secondo le modalità ivi previste.

Art. 42
(Aree riservate)

1. L'impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.
2. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare almeno le seguenti operazioni:
- a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
 - b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
 - c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
 - d) la richiesta di riscatto;
 - e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.
3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:
- a) le coperture assicurative in essere;
 - b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
 - c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
 - d) per le polizze vita e per i prodotti d'investimento assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza;
 - e) per i contratti *unit linked* e i contratti *index linked*, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
 - f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio;
 - g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
 - h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.

4. Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all'articolo 4, l'impresa può adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole.
5. L'informativa di cui al comma 3 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente o all'aderente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.
6. L'impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica chiaramente la data di aggiornamento.
7. L'impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente Capo.
9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla predisposizione ~~e alla mancata predisposizione~~ di sistemi informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.

[...]

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche previste dagli articoli 1 e 2 si applicano ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del Provvedimento.
2. Le imprese e i distributori si adeguano a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del Provvedimento.
3. Il riferimento al Modulo unico precontrattuale di cui agli Allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti Allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.

Art. 4 (Pubblicazione e entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.